



Statuto della “Associazione IL CERCHIO- Ente del Terzo Settore”

Art. 1 - Denominazione

È costituito l'Ente del Terzo Settore (acronimo ETS) denominato “Associazione IL CERCHIO – Ente del Terzo Settore”.

L'ente prevede l'integrazione automatica dell'acronimo ETS nella denominazione sociale dalla data dell'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione non ha scopo di lucro e rientra tra le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Essa è retta dal presente statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in 25015 - Desenzano del Garda (BS), via Crocefisso, n. 17, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera assembleare.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione ha l'obiettivo di promuovere e determinare la diffusione di modelli di economia solidale che favoriscano uno sviluppo equo ed equilibrato di tutti i soggetti che partecipano alla produzione e allo scambio di un bene o di un servizio. In questa prospettiva “Il Cerchio” ha per scopo prioritario lo sviluppo del Commercio Equo e Solidale. Perciò si attiverà per promuovere l'accesso al mercato di quei soggetti deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa di condizioni economiche, geografiche, sociali o politiche.

L'attività dell'Associazione è diretta a:

- a) Commercializzare prodotti alimentari, di artigianato e simili provenienti da aree, soggetti e gruppi svantaggiati, del Nord come del Sud del mondo;
- b) promuovere tutte le iniziative politiche, culturali e di cooperazione necessarie, quali:
 - sensibilizzazione sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell'ambiente e della pace;
 - stampa e divulgazione di materiale, informazioni, giornali, bollettini, libri, video, documenti, organizzazione di incontri, conferenze, dibattiti, proiezioni, manifestazioni, raccolta di fondi, donazioni, contributi sia da soci sia da enti, sia da singoli;
 - partecipazione a campagne per la crescita della giustizia e della pace;
 - cooperazione con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche sia private che perseguono finalità analoghe;
 - servizi a soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge;

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, attività commerciali, produttive e di informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, così come espressamente previsto dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 lettera o).

L'Associazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale, anche a partecipare al Capitale di Rischio di Imprese, Associazioni, Enti pubblici e Privati.



Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria e libera dei propri associati ai quali potrà essere esclusivamente riconosciuto un rimborso forfettario o a piè di lista per le spese sostenute durante i loro compiti.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro svolgere attività differenti da quelle di interesse generale individuate nel art. 5 D.Lgs. 117/2017 purché assumano un carattere strumentale o secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e i relativi provvedimenti attuativi.

Tra le attività di carattere secondario si annoverano a titolo puramente esemplificativo:

- a) gestire circoli privati, nei quali vengano somministrati alimenti e bevande e spacci riservati alla vendita di prodotti agli associati;
- b) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell'arte ed ogni altra attività di utilità sociale.
- c) erogare borse di studio per ragazzi e giovani in situazione economica di svantaggio o volte allo studio e alla ricerca di problematiche giovanili o sociali.

È fatto espresso divieto di distribuire avanzi di gestione, anche indirettamente, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione potrà partecipare quale associato di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 6 - Associati

Possono essere associati i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano le finalità dell'Associazione. Sono associati coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera in proposito; la qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la stessa è stata accolta dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza nessuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminatorie di qualsiasi natura.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta tramite lettera Raccomandata A/R o tramite invio per posta elettronica.

In caso di rigetto l'interessato può inoltrare la propria domanda di associazione all'assemblea degli associati, che delibera in proposito.

L'appartenenza all'Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione. È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La qualità di associato si perde per esclusione, per recesso, per mancato versamento della quota annuale e per decesso del socio. Il recesso è consentito a qualsiasi associato, in qualsiasi momento. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da associati receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate. Le quote



sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione patrimoniale.

I soci sono tenuti:

1. al pagamento della quota associativa;
2. all'osservanza del presente atto;
3. all'osservanza delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
4. al pagamento di quote associative speciali legate a particolari iniziative alle quali il socio intenderà partecipare.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Sindaci Revisori, se nominati.

Le cariche sociali sono gratuite, a meno che l'assemblea degli associati non deliberi diversamente. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone - anche membri del Consiglio Direttivo stessi - per l'espletamento di particolari incarichi.

Art. 9 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati in regola con la quota associativa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, la cui redazione è obbligatoria, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo degli associati.



L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione nella sede dell'Associazione (e presso le eventuali sedi secondarie o operative) o tramite posta elettronica dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Nel caso in cui l'Associazione pubblichi un bollettino periodico

di informazione, anche in formato telematico, la stessa potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti gli associati. In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio della convocazione tramite indirizzo di posta elettronica entro il terzo giorno precedente l'adunanza.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata se presenti tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati attraverso delega scritta. Ogni associato può rappresentare al massimo altri due associati. Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto e, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e sui bilanci preventivi;
- b) eleggere e, nel caso, revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- d) eleggere e revocare, qualora ricorrano le condizioni di all'art. 30 e 31 del D.Lgs.117/2017, i componenti dell'organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione o sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti degli associati presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati tra gli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Non può essere



nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione e può nominare un Vice Presidente dell'Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;
- c) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi associati e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
- d) deliberare sull'esclusione degli associati;
- e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario e al bilancio preventivo e all'ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso affisso presso la sede legale e le altre sedi operative o tramite posta elettronica con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per posta elettronica almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano d'età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione dirige l'Associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitegli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre anni.

Art. 12 - Compiti dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, se nominati, vigilano sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuano verifiche di cassa.

Art. 13 - Elezioni dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti possono essere nominati dall'Assemblea in numero massimo di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.



Art. 14 - Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile. L'eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste o accantonato per consolidare la patrimonializzazione della Associazione, investendolo in titoli privi di rischio o a capitale garantito. Il rendiconto consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. Al rendiconto consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, svolte.

Art. 15 - Disposizioni generali e finali

L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberata da una riunione dell'Assemblea Straordinaria degli associati, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs.117/2017 qualora attivato, secondo le regole, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1, del D.Lgs.117/2017.

Art. 17 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea degli Associati.

Art. 18 - Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Testo letto e approvato nell'Assemblea Annuale dei soci del 12 ottobre 2020